



Comune di Forlì

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Unità Ambiente

ATTO 427/2012
PG 0074360/12

ORDINANZA

ORDINANZA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM₁₀

LIMITAZIONI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE

Richiamato:

- il D.Lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della DIR 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali

Dato atto che:

- il D.Lgs. 155/2010 all'art. 9 prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell'aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la qualità dell'aria nelle restanti aree;
- il D.Lgs. 155/2010 all'art. 10 prevede inoltre che nel caso insorga il rischio di superamento dei valori limite le Regioni possano adottare Piani d'azione, che contengano interventi da adottare nel breve termine, finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento e non aventi carattere strutturale o ricorrente;
- la Regione Emilia-Romagna con la DGR n. 344/20115 e con la successiva DAL n. 51/20116 ha approvato le cartografie relative alle aree di superamento su base comunale di PM10 e NO2, individuate ai fini delle richieste di deroga alla Comunità Europea ed integrate con quelle individuate tramite le valutazioni modellistiche;

- la Regione Emilia-Romagna con DGR n. 2001/20117 prende atto della necessità di avviare un processo di riorganizzazione delle modalità di gestione della qualità dell'aria e, in attuazione degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 155/2010, di elaborazione di un Piano per la qualità dell'aria regionale;

Premesso che:

- lo Stato italiano e, fra le altre, la Regione Emilia-Romagna sono stati sottoposti alla procedura di infrazione comunitaria 2008/2194 per violazione della Direttiva 1999/30/CE2 a seguito del superamento dei valori limite di PM10, registrato in diverse zone e agglomerati del territorio regionale tra il 2005 e il 2007;
- la Regione Emilia-Romagna ha presentato alla Commissione Europea in data 20 gennaio 2009 una richiesta di deroga al rispetto dei valori limite per il PM10, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2008/50/CE3, che non è stata concessa;

Visto:

- il "Rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Forlì- Cesena per l'anno 2011" dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) dal quale si evince un'elevata criticità costituita dal particolato fine PM₁₀.

Considerato che:

- il traffico veicolare (in particolare quello generato dai veicoli più vecchi ed inquinanti) è una delle principali fonti di emissione di polveri fini PM10 e anche di ossidi di azoto NOX (principali precursori della frazione secondaria del PM10);
- i provvedimenti di limitazione della circolazione adottati nei precedenti Accordi di Programma sulla Qualità dell'Aria, pur se risultati non sufficienti a conseguire l'obiettivo, hanno positivamente contribuito, assieme alle altre iniziative attivate dai soggetti sottoscrittori, al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali a fronte di un contenuto disagio per la società;

Tenuto conto:

- in data 26/07/2012 il Comune di Forlì ha sottoscritto il decimo "Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria 2012-2015 per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. di cui al D.Lgs. N.155 del 13 agosto 2010";
- l'Accordo regionale individua un complesso di misure strutturali, di mitigazione delle emissioni, gestionali ed emergenziali da applicarsi per il risanamento della qualità dell'aria;
- tale Accordo all'art. 5 individua le misure di mitigazione delle emissioni da traffici in area urbana per il periodo 1 ottobre al 31 marzo che prevedono tre tipi di intervento:
 - A. limitazione della circolazione dal lunedì al venerdì;
 - B. limitazione della circolazione nelle giornate di giovedì;
 - C. domeniche ecologiche per ogni prima domenica del mese.

Valutata, pertanto:

- la necessità di proseguire nelle azioni necessarie per affrontare la criticità da PM₁₀ nella stagione autunno-inverno, mentre procede la realizzazione degli interventi strutturali e gestionali necessari a favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'UE;
- le limitazioni della circolazione nelle giornate di giovedì e delle domeniche ecologiche saranno oggetto di separate ordinanze;

- le misure emergenziali legate a condizioni di qualità dell'aria critiche saranno oggetto di separate ordinanze.

Visti inoltre:

- l'ordinanza n. 16 del 29/10/2010 con PG 0090448 del Sindaco di Forlì relativa alle limitazioni del traffico per i veicoli più vecchi nel centro storico di Forlì con validità dal 01/11/2010 al 31/03/2011 e dal 01/11/2011 al 31/03/2012;
- l'Ordinanza n. 328 del 1/08/2012 con PG 0060594 "bollino blu";
- l'art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada", con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali adottato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Sindaco.

ORDINA

**DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PRIVATA DINAMICA SULL'AREA DEL CENTRO STORICO
COME INDIVIDUATA NELL'ALLEGATO 1**

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8:30 ALLE 18:30

**con validità dal 1 Ottobre al 31 Marzo di ogni anno nel periodo di validità dell'Accordo
(2012- 2013 -2014- 2015)**

AI SEGUENTI VEICOLI (anche se provvisti di "Bollino blu")

- veicoli a benzina precedenti all'Euro 1 ossia non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992;
- veicoli diesel precedenti all'Euro 2;
- autoveicoli diesel Euro 2 NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato;
- i ciclomotori e motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1 ossia non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE;
- veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3 ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore.

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione i veicoli elencati nell'**Allegato 2**

RICORDA INOLTRE

che, secondo quanto previsto dal Codice della strada è in vigore l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in tutte le situazioni non derivanti dalle dinamiche del traffico e della circolazione stradale;

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà con sanzione amministrativa ai sensi e con le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada. È ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni e pari a € 155,00. È inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di recidiva.

AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto;

che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio;

DISPONE

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e relativo regolamento di esecuzione;

che il Servizio Viabilità provveda all'esecuzione del presente atto con l'apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

e che sia trasmesso, anche via fax o e-mail a:

Prefettura di Forlì-Cesena

Questura di Forlì

Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì

Comandante del Corpo di Polizia Municipale

Comandante Sezione Polizia Stradale di Forlì

Presidente della Regione Emilia Romagna

Presidente della Provincia di Forlì- Cesena

Dirigente Servizio Stampa e Pubbliche Relazioni del Comune di Forlì

Direttore della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena dell'ARPA

Direttore Generale dell'Azienda USL di Forlì

Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Forlì

Direttore del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale

Direzione ANAS BOLOGNA

Sindaci dei Comuni del Comprensorio Forlivese

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Ing. Silvano Allegretti

Allegato 1

**PLANIMETRIA DEL CENTRO STORICO CON DELIMITAZIONE DELL'AREA OGGETTO
DEL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ**

Pagina bianca

Allegato 2:

VEICOLI NON SOGGETTI AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DEL CODICE DELLA STRADA

- 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
 - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
 - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
 - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

- 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 - a) trattrici stradali;
 - b) autospazzatrici;
 - c) autospazzaneve;
 - d) autopompe;
 - e) autoinnaffiatrici;
 - f) autoveicoli attrezzi;
 - g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - h) autoveicoli gru;
 - i) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - k) autosgranatrici;
 - l) autotrebbratrici;
 - m) autoambulanze;
 - n) autofunebri;
 - o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - p) autoveicoli per disinfezioni;
 - q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

- r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - u) autocappella;
 - v) auto attrezzate per irrorare i campi;
 - w) autosaldatrici;
 - x) auto con installazioni telegrafiche;
 - y) autoscavatrici;
 - z) autoperforatrici;
 - aa) autosega;
 - bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
 - cc) autopompe per calcestruzzo;
 - dd) autoveicoli per uso abitazione;
 - ee) autoveicoli per uso ufficio;
 - ff) autoveicoli per uso officina;
 - gg) autoveicoli per uso negozio;
 - hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

ALTRE CATEGORIE DI VEICOLI

- 1) veicoli dei residenti e dei domiciliati nell'area oggetto del blocco della circolazione; veicoli di coloro che dispongono di un parcheggio privato interno accessibile esclusivamente attraverso l'area oggetto del blocco del traffico. Quest'ultimo requisito dovrà essere dimostrabile tramite attestazione del datore di lavoro o contratto di affitto/acquisto del posto auto interno;
- 2) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
- 3) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
- 4) veicoli in servizio di polizia e di sicurezza pubblica;
- 5) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro; veicoli di lavoratori, muniti di certificazione del datore di lavoro, che hanno un orario di lavoro che comporta spostamenti fuori dall'orario coperto dal Servizio Pubblico;
- 6) veicoli adibiti al trasporto postale e i veicoli di corrieri espressi;
- 7) carri funebri e veicoli al seguito e cortei nuziali;
- 8) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e, agenti e rappresentanti di commercio;
- 9) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.), veicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti; con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti; veicoli condivisi (car sharing) e veicoli adibiti a car-sharing;
- 10) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 11) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 12) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 13) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 14) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.);
- 15) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Polizia Municipale;
- 16) veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari,
- 17) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

- 18) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri; veicoli dei professionisti addetti alla sicurezza dei cantieri;
- 19) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 20) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 21) veicoli di cittadini italiani o stranieri diretti o provenienti dagli alberghi e officine/garage privati situati dell'area oggetto di limitazione. I suddetti potranno produrre l'attestazione, anche successivamente, dopo il rilascio da parte dell'albergo o dell'officina/garage;
- 22) veicoli degli utenti degli asili nido, delle scuole materne, delle scuole elementari, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore indicato sull'attestazione di frequenza che deve riportare anche l'orario di entrata e uscita (compreso, se usufruenti, l'orario di uscita del servizio "post-scuola) rilasciata dai dirigenti scolastici, su percorso espressamente indicato sull'attestazione;
- 23) veicoli del personale scolastico e universitario, muniti di apposita certificazione, che svolgono lezioni in più plessi scolastici nell'arco di una stessa giornata;
- 24) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 25) veicoli di giornalisti o degli addetti stampa purché muniti dell'apposito tesserino;
- 26) veicoli al servizio di rappresentanti degli Organi istituzionali dello Stato, della Provincia e del Comune limitatamente a motivi di interesse pubblico che potrebbero essere pregiudicati dai divieti stessi;
- 27) Il Comando di Polizia Municipale, può rilasciare l'autorizzazione in deroga ai divieti previsti dalla presente ordinanza per comprovati e contingenti motivi di interesse pubblico che potrebbero risultare gravemente pregiudicati dai divieti stessi.